

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1823 del 29 dicembre 2020

Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, e proroga del regime transitorio riguardante l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005.

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi "rilevanti", di "minor rilevanza", "privi di rilevanza" e sulle varianti "non sostanziali", secondo quanto previsto dall'art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, nonché proroga di ulteriori 6 mesi l'assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2 agosto 2005.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» è intervenuto con modifiche di rilevante entità sulla Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ed in particolare sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall'83 al 106 del Testo Unico.

La Regione del Veneto, con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848 del 06/12/2019 e n. 967 del 14/07/2020 ha confermato in via transitoria, utilizzando la facoltà concessa alle Regioni dal comma 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/01 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019), il previgente assetto normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica, costituito, in particolare dall'art. 66 "Procedure per la realizzazione degli interventi" del Capo XII, "Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche", della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni ed i relativi criteri attuativi approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005, fino al 31/12/2020.

Le citate Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848/2019 e n. 967/2020 hanno consentito di prorogare il regime transitorio, incaricando, tra l'altro, la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia di analizzare e proporre le iniziative necessarie per la redazione ed approvazione delle Linee Guida Regionali previste dall'art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01: trattasi di documenti di natura prettamente tecnica e specialistica nel campo dell'architettura ed ingegneria.

L'iter che ha preceduto la definizione delle citate Linee Guida Regionali si è rivelato particolarmente complesso e articolato; ha coinvolto, oltre alle Strutture Regionali competenti, anche gli Ordini Professionali, e i rappresentanti dell'Università IUAV di Venezia e dell'Università di Ingegneria di Padova, concludendosi con il parere favorevole della Commissione Sismica Regionale, ai sensi dell'art. 67 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, nella seduta in data 29 ottobre 2020.

Non risultano ancora completate, tuttavia, le iniziative necessarie all'implementazione organizzativa delle nuove attività proposte a regime presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di personale tecnico ed amministrativo, per il quale sono in fase di esecuzione alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale, che verrà dedicato anche alle istruttorie di pratiche sismiche.

Con il presente provvedimento si intendono approvare le Linee Guida Regionali sulle categorie di interventi "rilevanti", di "minor rilevanza", "privi di rilevanza" e sulle "varianti non sostanziali", secondo quanto previsto dal c. 2 del citato art. 94-bis, conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:

Allegato A *"Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità";*

Allegato B *"Individuazione degli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";*

Allegato C *"Individuazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità";*

Allegato D *"Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale".*

Contestualmente, si ritiene di stabilire l'entrata in vigore delle stesse Linee Guida Regionali al 31 marzo 2021, e si confermano nelle more le procedure autorizzative di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122/2005, al fine di consentire, in attuazione a quanto stabilito con DGR 967 del 14/07/2020, alle Aree cui afferiscono le Strutture competenti in materia di tutela e sviluppo del territorio e di risorse umane, di completare le iniziative necessarie all'implementazione organizzativa delle nuove attività proposte a regime presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di personale tecnico ed amministrativo.

Si specifica che eventuali variazioni non sostanziali delle Linee Guida Regionali di cui ai citati **Allegati A, B, C, D** possono essere approvate con provvedimento del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30/04/2020 (G.U. 15/05/2020);

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n.27, e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 2 agosto 2005, n.2122;

VISTA la D.G.R. 6 dicembre 2019, n. 1848;

VISTA la D.G.R. 14 luglio 2020, n. 967;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli elenchi di cui ai seguenti allegati al presente provvedimento, costituenti le Linee Guida Regionali previste dall'art. 94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01:

Allegato A *"Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità"*

Allegato B *"Individuazione degli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità"*

Allegato C *"Individuazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità"*

Allegato D *"Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale"*

3. di stabilire l'entrata in vigore delle Linee Guida Regionali di cui al capoverso precedente al 31 marzo 2021, nonché confermare nelle more dell'entrata in vigore le procedure previste dalla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005, al fine di consentire alle Aree cui afferiscono le Strutture competenti in materia di tutela e sviluppo del territorio e di risorse umane, di completare le iniziative necessarie all'implementazione organizzativa delle nuove attività proposte a regime

presso gli uffici regionali, anche con riferimento alle eventuali esigenze di personale tecnico ed amministrativo;

4. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia dell'assunzione delle necessarie iniziative per informare i Comuni, gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria interessati delle Linee Guida Regionali di cui al precedente punto 2, nonché per effettuare modifiche non sostanziali degli Allegati, che si rendessero necessarie per dare completa attuazione agli stessi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ”**

Art. 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Macro-categoria a) delle linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020)

Con il presente documento, si individuano ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco degli “interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” (art. 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, individuati nel presente documento, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'art. 94 del medesimo decreto.

Tali interventi sono quelli che ricadono in una delle seguenti categorie:

1. “gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione $0,20 \leq a_g^1 \leq 0,25$)”.
2. “le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”.

Tra queste sono da considerare:

- a) edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 ($h/b > 3$). A tal fine non vengono considerati gli aggetti aventi superficie inferiore ad 1/8 di quella totale”). L'altezza è misurata dallo spiccatto della fondazione alla sommità della struttura. La minore dimensione in pianta è misurata tenendo conto delle rientranze ed al netto di sbalzi, sporgenze e mensole;
- b) ciminiera, torri, serbatoi e silos con altezza maggiore o uguale a 10 metri;
- c) particolari strutture pedonali e ciclabili (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere) di luce netta maggiore o uguale a 10 metri;
- d) costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
- e) opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra, ovvero dall'estradosso della fondazione maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, gabbionate, palificazioni, terre armate) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche;

¹Così come evidenziato nella linee guida redatte ai sensi del comma 3 dell'articolo 94bis del dpr 380/01 e ai fini del presente atto “[...] il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche [vigenti, n.d.r.] al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.”, (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita all'84mo percentile).



- f) edifici industriali (capannoni) con elementi di luce netta superiore ai 30 metri o con altezza di interpiano superiore ai 10 metri misurata all'intradosso degli elementi portanti principali del tetto;
 - g) edifici con piani sospesi con luce della parte a sbalzo superiore a 4 metri.
3. “gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”.

Sono da comprendere in tale categoria anche le relative opere accessorie o complementari (quali portali o attraversamenti stradali) aventi diretta incidenza sulle condizioni di sicurezza dell'opera/infrastruttura.



**“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ”**

Art. 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Macro-categoria b) delle linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020)

Con il presente documento, si individuano, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco degli “interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” (art. 94 bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.),

Ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli “interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” sono esclusi dall'obbligo di preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del medesimo decreto ma devono comunque provvedere al preavviso scritto presso lo Sportello Unico del Comune ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

In termini generali si tratta di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale.

Non è necessario richiedere l'autorizzazione sismica ma è fatto obbligo di presentare il preavviso scritto prima di iniziare i lavori qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

- 1) “gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)”;
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, definiti ai sensi delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC), compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al comma 1, lettera a), numero 3) dell'art. 94 bis del DPR 380/2001;
- 3) le nuove costruzioni che:
 - a) non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), n. 2), dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non comprese nell'elenco delle opere rilevanti di cui all'**Allegato A** del presente atto;
 - b) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001 e quindi non comprese nell'elenco delle opere prive di rilevanza di cui all'**Allegato C** del presente atto;
- 3-bis) “le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al § 2.4.2. delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzione - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018”.

Si tratta in generale di usuali costruzioni, appartenenti alla Classe d'uso I, realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa



riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos con altezza inferiore a 10 metri, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza.

- 4) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra compresa tra 2,5 metri e 4 metri, misurata dallo spiccatto di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta.



**“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ”**

Art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Macro-categoria c) delle linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020)

Con il presente documento, si individuano, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco degli “interventi privi rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” (art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.).

Sono da considerarsi privi di rilevanza per la pubblica incolumità gli interventi e le opere che ricadano in una delle seguenti categorie.

Nuove costruzioni:

1. tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio – G1- e portato – G2- complessivamente inferiore a 100 daN/mq, di altezza media inferiore a 3,0 m e aventi superficie coperta ≤ 30 mq compresi eventuali aggetti laterali, realizzate con strutture in legno, metallo o materiali assimilati;
2. manufatti leggeri, strutturalmente autonomi, ad uso servizi (depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali etc.), con presenza solo saltuaria di persone, ad un solo piano, aventi superficie coperta lorda inferiore a 20 mq, altezza media $\leq 3,0$ m realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;
3. pergolati da terrazzo o giardino, aventi altezza media degli elementi portanti verticali, misurata all'intradosso della copertura $\leq 3,0$ m, privi di qualsiasi tipo di copertura realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;
4. attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari prefabbricati e certificati aventi sezione netta inferiore a 6,0 mq;
5. opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra $\leq 2,5$ m, misurate dallo spiccatto di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta;
6. rivestimento corticale di scarpate (chiodature, reti, spritz beton, etc.);
7. piscine interrate di profondità massima complessiva $\leq 2,50$ m;
8. strutture a terra di supporto di pannelli solari o fotovoltaici di altezza $\leq 3,0$ m;
9. pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza $\leq 3,0$ m;
10. copertura di ingresso carraio o pedonale di superficie in pianta $\leq 8,0$ mq comprensiva sia delle strutture verticali che di quelle orizzontali;
11. muri di recinzione e strutture significative a sostegno dei cancelli, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, privi di funzione di contenimento, di altezza massima fuori terra inferiore a 3,0 m;
12. cartelloni e insegne, portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;



13. serre per uso agricolo, non aperte al pubblico, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri (escluso vetro) realizzate con soluzioni strutturali leggere di qualsiasi superficie.

Edifici esistenti

14. pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto $\leq 1,50$ m, aventi superficie coperta inferiore a 6,0 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1,0$ kN/mq;
15. manufatti leggeri (tettoie) strutturalmente connessi agli edifici esistenti aventi peso proprio e permanente portato < 100 daN/mq, di altezza media inferiore 3 m aventi superficie coperta inferiore a 10 mq comprensiva di eventuali aggetti $\leq 1,5$ m, purché non aventi interferenze significative con l'edificio principale;
16. chiusure e riduzioni delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura;
17. realizzazione di nuove aperture e ampliamento delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura, per complessivi massimi 5 mq, comunque non interessanti le strutture portanti principali dell'edificio senza variazioni significative in termini di rigidità e resistenza;
18. aperture su pareti di edifici a comportamento scatolare di dimensioni inferiori a 1,0 mq, purché non reiterate nell'ambito della stessa parete, distanti almeno 1 m dagli incroci, dalla fine della parete da altre aperture;
19. sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;
20. soppalchi a struttura lignea o assimilabile con peso proprio inferiore a 100 daN/mq, e carico accidentale < 200 daN/mq, e superficie inferiore a 10 mq;
21. installazione di montacarichi o ascensori purché di altezza inferiore a 7 m, interni o esterni all'edificio, e che non alterino significativamente il comportamento strutturale dell'edificio;
22. Installazione di una scala interna fissa, ad un solo piano, di larghezza inferiore a 1,20 m purché non abbia significativa influenza sulla struttura;
23. uno spostamento di una porta o di una finestra all'interno di una parete portante con il riallineamento della sottostante/sovrastante senza variazione della superficie resistente complessiva;

Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate

24. serbatoi chiusi o cisterne interrate, con altezza massima $\leq 3,0$ m e volume lordo ≤ 30 mc anche con copertura, purché non carrabile purché in condizioni;
25. vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m e volume lordo ≤ 30 mc
26. Locali tecnologici di volume lordo inferiore a 30 mc (interrati e fuori-terra) con volume unico - non separato da solai intermedi- e copertura non praticabile;
27. Tombe di famiglia interrate aventi volume complessivo lordo inferiore a 35 mc.

Le eventuali varianti successive di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità che portino ad altra tipologia di intervento non ricompresa nel presente documento, sono soggette a preavviso scritto o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.



**“INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE”**

Art. 94-bis, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020

(G.U. del 15/05/2020)

Con il presente documento, si individuano, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco delle “varianti strutturali di carattere non sostanziale” (art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.),

Con riferimento alle Linee Guida nazionali e sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali.

Sono da considerare, comunque, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni sui parametri sopra citati e sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 “rientrano tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).”, individuati nel **Allegato C** e gli interventi non ricompresi nel seguente elenco:

1) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:

- 1.1 impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura;
- 1.2 scelta di una diversa tipologia costruttiva.

2) Modifiche all'organismo strutturale, per:

- 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;
- 2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni;
- 2.4 variazioni del fattore di comportamento q;
- 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
- 2.6 modifiche:
 - nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
 - negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - della distribuzione delle masse;

che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) Aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al



5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;

- b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
- c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
- d) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

3) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

4) Passaggio ad una categoria d'intervento più penalizzante ai fini della sicurezza secondo la classificazione individuata nel § 8.4 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

